



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 26 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel gennaio 2001 il ricorrente concludeva con l'intermediario resistente un contratto di credito al consumo al quale era abbinata una richiesta di concessione di carta di credito per l'utilizzo di una disponibilità iniziale di £. 3.000.000= a fronte di un affidamento all'uopo concesso e utilizzabile – secondo quanto precisato nelle accluse condizioni generali – anche a mezzo di richiesta telefonica. Le condizioni di tale linea di fido contemplavano l'indicazione del Tan (pari al 19 per cento); un rimborso minimo mensile pari a £. 150 mila; la periodicità dell'invio dell'estratto conto mensile.

Estinto il precedente finanziamento, il ricorrente veniva a suo dire sollecitato telefonicamente nel successivo settembre 2007 da un incaricato dell'intermediario con proposta di utilizzo della richiamata linea di fido per un importo pari a 3.000 euro (corrispondente perciò a circa il doppio di quello oggetto della richiesta) e aderiva alla proposta.

Con reclamo del 27 settembre 2010 (preceduto da interlocutorie pregresse richieste di chiarimenti e documentazione relativi a tale rapporto) avanzato dal proprio legale, il ricorrente contestava le modalità dell'offerta del finanziamento in epigrafe (in particolare, l'effetto sorpresa e l'assenza di previa informazione sulla tipologia e sui contenuti del rapporto); lamentava il mancato inoltro della liberatoria afferente il pagamento di un assegno insoluto con conseguente revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni e preclusione dell'avvio della procedura riabilitativa; la asserita illegittima segnalazione della relativa posizione in un sistema di informazione creditizia privato in assenza della dovuta comunicazione di preavviso; la circostanza che, nonostante l'avvenuto rimborso di 2.875,20 euro, il saldo debitore risultava ancora sostanzialmente pari al capitale inizialmente finanziato. Chiedeva, oltre al rilascio della menzionata liberatoria,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'annullamento del contratto e la rideterminazione delle somme dovute applicando il tasso legale d'interesse.

In mancanza di risposta da parte dell'intermediario, proponeva infine ricorso a questo Collegio il 10 gennaio 2011 riproducendo nella sostanza le esposte contestazioni e chiedendo: 1) l'annullamento del contratto; 2) la dichiarazione di nulla a pretendere da parte dell'intermediario; 3) la cancellazione da tutte le banche dati che gestiscono sistemi di informazione creditizia; 4) la richiesta liberatoria relativa al pagamento effettuato; 5) il risarcimento del danno "per violazione del diritto alla reputazione e all'immagine personale e professionale" quantificato in 10 mila euro.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario contestava che il contatto telefonico fosse avvenuto ad opera del ricorrente; eccepiva che le caratteristiche del finanziamento erano ben note in quanto dettagliatamente indicate negli estratti conto e che, a fronte delle inadempienze ai pagamenti mensilmente dovuti, il ricorrente era stato in sede di sollecito edotto della possibile segnalazione della sua posizione debitoria a banche dati private. Allegava inoltre la richiesta attestazione dell'avvenuto pagamento. Nel dettaglio: 1) resisteva alla richiesta di annullamento del contratto; 2) contestava la richiesta di nulla a pretendere, evidenziando un saldo debitorio pari a 3.173,43 euro; 3) sollevava l'incompetenza dell'Arbitro sulla cancellazione dai sistemi di informazione creditizia, ribadendo – nel merito – la correttezza della segnalazione; 4) chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria per assenza di prova del danno e, prima, dell'illecito contestato.

## DIRITTO

Mette conto, in via preliminare, osservare come risulti decisamente sottratta alla cognizione di questo Collegio la domanda di annullamento del contratto (che si risolverebbe nella emanazione di una pronuncia costitutiva), essendo le relative competenze circoscritte a controversie "che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà" e al risarcimento del danno (cfr. art. 2, co. 4, del. C.I.C.R. n. 275/2008 e Disposizioni della Banca d'Italia, Sez. I, 4). Del pari l'Arbitro non può imporre alla parte un *facere* quale la dichiarazione di non avere nulla a pretendere o la cancellazione del nominativo da banche dati private.

Può, per contro, procedere a interpretare la domanda come, da un lato, volta a valutare la conformità a diritto e la correttezza dei comportamenti dell'intermediario nella fase della trattativa e dell'esecuzione del contratto; dall'altro ad accertare la validità del criterio (e delle relative clausole dell'atto d'autonomia) di capitalizzazione degli interessi e di imputazione dei pagamenti con riguardo alla concessa linea di fido a uso rotativo.

Negli indicati termini, la domanda di accertamento del ricorrente risulta ammissibile e in parte fondata.

Come in altra precedente decisione di questo Collegio resa su fattispecie avente a oggetto un contratto di finanziamento non dissimile dal presente (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 832/11), giova premettere che il prodotto finanziario del quale qui si controverte è stato fatto oggetto, da ultimo col provvedimento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2010, di misura inibitoria nei confronti dell'intermediario resistente; e tanto in ragione di caratteristiche anche intrinsecamente idonee a vulnerare alcuni e fondamentali presidi di correttezza e lealtà nel mercato del credito.

Nel merito, l'intermediario ha proceduto giornalmente a computare a capitale gli interessi maturati. E tuttavia, la deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (attuativa dell'art. 120, co. 2, d. lgs. n. 385/1993, Tub) autorizza siffatta capitalizzazione solo per i conti correnti bancari, peraltro a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Essendo il finanziamento in discorso estraneo al



ridetto ambito applicativo, non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all'art. 1283 del codice civile, con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza (negli indicati termini v. ad es. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 597/2011). La relativa clausola contrattuale è perciò affetta da nullità in quanto in contrasto con norma imperativa.

Inoltre, il rapporto in oggetto, caratterizzato dalla flessibilità di utilizzo del prodotto entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa (che si ricostituisce in ragione dei versamenti che il cliente effettua), nel creare a favore del sovvenuto una disponibilità di fondi, replica caratteristiche strutturali e tipologiche dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 segg. cod. civ.). La disciplina di tale contratto, al quale risulta maggiormente prossimo l'atipico fido rotativo in argomento, prevede nel diritto vivente che i versamenti effettuati dal cliente, in quanto aventi preminente natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita, non potrebbero essere assoggettati alla disciplina dei pagamenti. Gli importi versati andrebbero perciò per intero imputati a capitale e la remunerazione del finanziamento conteggiata separatamente (cfr. Cass., SS.UU., 10 dicembre 2010).

Il contratto in discorso, difformemente da quanto previsto da legge (cfr. art. 124 Tub), non riporta, comunque, alcuna indicazione del TAEG, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, ma (come si è già ricordato) solo quella del Tan. A ciò deve ritenersi conseguire l'applicabilità del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 124, co. 5, lett. a) Tub, con la conseguenza che "il Taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

L'intermediario dovrà pertanto provvedere a ricalcolare gli interessi sul finanziamento sulla scorta della menzionata indicazione.

Quanto agli ulteriori motivi del ricorso, il Collegio ritiene:

- 1) la domanda relativa alla mancanza di preavviso deve essere respinta in ragione della inesistenza di nesso causale tra mancato preavviso e danno lamentato in ragione del carattere abituale nel ritardo dei pagamenti da parte del cliente (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 47/11, 1482/10 e 880/11, in cui si sottolinea, appunto, come la "abitualità del ritardo nei pagamenti induce ad escludere che il preavviso di segnalazione in CRIF, di cui viene adottata la mancata ricezione ... avrebbe potuto orientare diversamente il comportamento, quale nei fatti tenuto", non essendo offerto alcun indizio "in ordine alla efficienza causale che il comportamento alternativo asseritamente più corretto da parte dell'intermediario avrebbe potuto avere nel generare una situazione non più produttiva di danno da intervenuto censimento in Centrale Rischì");
- 2) va respinta anche la domanda risarcitoria afferente il ritardo nel rilascio della quietanza liberatoria, non essendo stata fornita dal ricorrente la prova del danno lamentato.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento della nullità della corrispondente clausola, il Collegio dichiara indebita la pretesa dell'intermediario per interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI